



PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

LE NOVITA'

Nati per favorire il rafforzamento finanziario del sistema imprenditoriale italiano, i PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono stati introdotti nel nostro ordinamento con la Legge di Bilancio 2017. Da allora, la disciplina è stata più volte aggiornata sino a giungere alla formulazione attuale, qui illustrata sinteticamente.



COSA SONO I PIR

Sono forme di **investimento di medio-lungo periodo in strumenti finanziari di imprese** che, al ricorrere di alcuni requisiti stabiliti dalla legge*, consentono ai sottoscrittori di ottenere importanti benefici fiscali. Essi pertanto rappresentano uno strumento volto ad indirizzare il risparmio all'economia reale.

* Cfr. Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016); Legge n. 96 del 15 giugno 2017; Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017); Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018); Legge n. 157 del 19 dicembre 2019; Legge n. 77 del 17 luglio 2020; Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.

A CHI SONO RISERVATI

A persone fisiche* fiscalmente residenti in Italia che non detengano contemporaneamente più di un PIR e non lo condividano con altre persone fisiche.

* Non possono essere sottoscritti nell'ambito dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale. La condizione di soggetto residente in Italia, presupposto per l'applicazione del regime fiscale di favore, deve sussistere al momento di costituzione (o trasferimento) del piano.



CHE FORME ASSUMONO

I PIR **possono investire in diversi strumenti finanziari** (quote di fondi di investimento, azioni, obbligazioni e anche conti correnti bancari), **purché vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa nella composizione dei portafogli**, nei limiti dell'investimento e nei tempi di detenzione. I PIR possono assumere diverse forme: possono essere proposti e gestiti da società di gestione del risparmio (SGR); possono essere anche di natura assicurativa; possono essere inseriti nell'ambito del risparmio amministrato.

REQUISITI NECESSARI PER CODERE DEI BENEFICI FISCALI

Per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 valgono i seguenti requisiti:

l'investimento non deve superare **30.000 euro annui e 150.000 euro complessivi**;

non più del **10% del portafoglio** può essere investito in strumenti emessi dallo **stesso emittente**;

almeno il 70% dell'investimento totale deve essere destinato a **strumenti finanziari "qualificati"**, ossia emessi da imprese italiane (o europee con stabile organizzazione in Italia). Il requisito territoriale va considerato nel momento in cui il PIR viene creato. Un trasferimento successivo della sede della società è irrilevante ai fini del mantenimento dell'esenzione fiscale;

Di questo 70% inoltre:

- ♦ **almeno il 25%** deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle presenti nell'indice FTSEMib di Borsa italiana o indici equivalenti (ossia diverse dalle imprese italiane ad elevata liquidità che sono racchiuse in questo indice azionario o equivalenti);
- ♦ **un ulteriore 5%** deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle presenti nell'indice FTSEMib e FTSEMid Cap di Borsa Italiana (o indici equivalenti di altri mercati regolamentati), quindi in piccole e piccolissime imprese.

Gli strumenti devono essere **detenuti per un minimo di 5 anni**.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2020, viene inoltre stabilito che gli enti di previdenza obbligatoria e i gestori di previdenza complementare (i cosiddetti fondi pensione) possono detenere più di un piano di risparmio, in contitolarità con altri enti, sempre nel limite del 10% dei loro patrimoni.

Per quanto riguarda i PIR costituiti prima del 1° Gennaio 2020, valgono i requisiti previsti dalle norme in vigore al momento della sottoscrizione, con la possibilità di adeguare il portafoglio del PIR alla nuova disciplina.



IL BENEFICIO FISCALE

Consiste nell'**esenzione dalle imposte sulle rendite finanziarie generate dall'investimento** (generalmente tassate al 12,5% o al 26%) e dalle **imposte di successione** sull'investimento.

Anche un minorenni può essere titolare di un PIR: la norma che ha istituito il regime fiscale agevolato dei piani individuali di risparmio non prevede vincoli specifici legati all'età dell'intestatario del piano.

Il beneficio fiscale decade nel caso in cui l'investitore non rispetti i requisiti previsti dalla legge come, ad esempio, il periodo minimo di detenzione quinquennale (si veda di seguito) o il divieto di sottoscrivere più di un PIR.



DISINVESTIMENTO ANTICIPATO

In caso di disinvestimento del PIR entro i 5 anni, verrà meno l'agevolazione fiscale e andranno versate le imposte in misura ordinaria.

L'aliquota applicabile sarà quella in vigore al momento della perfezione dei proventi, poiché questo è il momento rilevante ai fini dell'imposizione.

L'imposta dovrà essere versata unitamente agli interessi dovuti per il ritardato pagamento.

PIR ALTERNATIVI

DI COSA SI TRATTA

Nel 2020 sono stati introdotti i cosiddetti PIR alternativi, **complementari ai PIR tradizionali** appena descritti e pensati per indirizzare il risparmio privato verso piccole e medie imprese non quotate particolarmente **esposte alle conseguenze della pandemia** da Covid-19.

I PIR alternativi - che possono essere detenuti da uno stesso risparmiatore in aggiunta ad un PIR tradizionale** - sono prodotti finanziari con **soglie di investimento più elevate e vincoli di investimento diversi** rispetto a quelli tradizionali, con i quali hanno in comune l'esenzione fiscale sui rendimenti finanziari (sempre purché l'investimento sia mantenuto per almeno cinque anni).

Per quanto riguarda le soglie, nei PIR alternativi è possibile investire **fino a 300.000 euro** ogni anno fino al raggiungimento del **teito di 1,5 milioni di euro**.

Quanto ai vincoli di investimento, i PIR alternativi investono almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle inserite negli indici FTSEMib e FTSEMid Cap di Borsa Italiana, **come anche in crediti delle medesime imprese e in prestiti a queste erogati**.

Il limite alla **concentrazione degli investimenti** in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa o da altra impresa appartenente al medesimo gruppo è **previsto al 20%** (rispetto al 10% dei PIR tradizionali).

Novità della legge di Bilancio 2021

La legge di bilancio 2021, riguardo ai PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, ha introdotto un credito d'imposta in caso di investimenti in perdita effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni.

Il credito d'imposta non può superare il 20% dell'intera somma investita negli investimenti qualificati fino al momento del realizzo della minusvalenza ed è utilizzabile:

- in dieci quote annuali di pari importo, per le dichiarazioni dei redditi effettuate a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui si è realizzato il valore negativo dell'investimento;
- in compensazione, attraverso il modello F24.

Se in un determinato periodo d'imposta il contribuente non avesse capienza sufficiente per l'utilizzo del credito maturato, la quota non potrà essere utilizzata in dichiarazioni successive.

**per godere dei benefici fiscali, ciascun risparmiatore può essere titolare sia di un PIR tradizionale che di un PIR alternativo.

COME PER TUTTE LE FORME DI RISPARMIO, ANCHE PER I PIR, OCCORRE VALUTARE ASSIEME AL TUTTOLE CONTOLE O AL GESTORE GLI OBIETTIVI D'INVESTIMENTO E LA COMPOSIZIONE COMPLESSIVA DEL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTI SCEGLIENDO QUELLO PIÙ ALLINEATO AL PROPRIO PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO E ORIZZONTE TEMPORALE.

NELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE FORNITA ALL'INVESTITORE SONO INDICATE LE CARATTERISTICHE DEL PIR: TIPO DI INVESTIMENTO, OBIETTIVI, PROFILI DI RISCHIO E POTENZIALE RENDIMENTO, COSTI DI SOTTOSCRIZIONE E DETENZIONE, DIRITTO DI RECESSO, UNITAMENTE A TUTTE LE ALTRE SPECIFICITÀ DELL'INVESTIMENTO.